

# COMUNE DI ALZANO SCRIVIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Verbale del 7 marzo 2022

**Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. AVENTE AD OGGETTO: “VERIFICA ECCEDEXENZA DI PERSONALE ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024.” PARERE.**

## IL REVISORE DEI CONTI

PREMESSO CHE:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

RICHIAMATO *in particolare* il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

CONSIDERATO CHE l'art. 4, c. 2, del D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: “*2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella proposta deliberativa, tenuto conto dell'evoluzione normativa in materia e dei conteggi inerenti la spesa del personale;

RILEVATO CHE dunque, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità (come per il Comune di Castelnuovo Scrivia) possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

ACCERTATO CHE l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con quanto previsto dal D.M. 17.03.2020 e risulta garantito l'equilibrio pluriennale del bilancio;

**ESPRIME**

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 PARERE FAVOROVOL alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“VERIFICA ECCEDEENZA DI PERSONALE ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024.”**.



IL REVISORE DEI CONTI

Dr.ssa Paola Barisone